


IL LIQUIDATORE GIUDIZIALE NEL CONCORDATO PREVENTIVO: ADEMPIMENTI E NOTE OPERATIVE



Commissione Consultiva: *Procedure Concorsuali - il Concordato Preventivo*

Coordinatore: Giorgio Salvinelli

Delegato del Consiglio: Aldo Galeri

Membri: Giorgio Salvinelli, Laura Mazzolari, Marco Passantino, Daniela Pea, Matteo Brangi, Lidia Gelmini, Aldo Galeri, Paolo Lazzaroni, Giorgio Rizzardi, Fabrizio Felter, Gianluigi Vielmi, Graziella Canditti, Elisa Tassoni, Federico Prignacca

Lavoro coordinato da: Marco Passantino e Giorgio Salvinelli

Sommario

PREMESSA	4
Inquadramento normativo	4
ADEMPIMENTI DEL LIQUIDATORE GIUDIZIALE	6
Accettazione di carica	6
Attivazione PEC	6
Firma sui conti correnti	6
Comitato dei creditori	7
Registrazione del decreto di omologazione del Concordato Preventivo	7
Svincolo del libretto	7
Verifica su votazione creditori e passivo	8
Giornale della procedura	9
Nomina di collaboratori	9
Rapporti riepilogativi	9
Rendiconto	10
Decreto finale di esecuzione	11
Cosa non bisogna fare	12
Consultazione con Commissario	12
PROBLEMI OPERATIVI DEL LIQUIDATORE GIUDIZIALE	13
Ambiti di competenza del Liquidatore Giudiziale e del Legale Rappresentante	13
Gestione documentale	14
Verifica coperture assicurative	14
Attività di vendita	14
Transazioni o atti straordinari	15
Incassi di pertinenza della procedura	16
Riscossione di crediti	16
Attivazione azioni giudiziali	16
Accertamento giudiziale della natura dei crediti	16
Costituzione in giudizio	17
Risarcimenti	17
Spese di procedura	18
Note di credito	18
Anticipi a dipendenti	18

Costi per sopravvenute ordinanze giudiziarie	19
Pagamento di debiti fiscali generatisi in corso di procedura	19
Riparti	20
Caso 1	23
Caso 2	23
Caso 3	24
Informativa ai creditori	24

PREMESSA

Si segnala che il presente elaborato costituisce una raccolta di indicazioni di carattere prettamente operativo, basate sull'esperienza pratica dei professionisti che hanno preso parte alla redazione dello stesso.

Inquadramento normativo

Si premette che, ai sensi dell'art. 182, comma 1, L.F. (Cessioni), se la proposta di Concordato Preventivo consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il Liquidatore Giudiziale viene nominato dal Tribunale con il decreto di omologazione, e che possono essere nominati uno o più Liquidatori Giudiziali.

Lo stesso art. 182 L.F., al comma 2, prevede che si applicano ai Liquidatori Giudiziali, in quanto compatibili, i seguenti articoli relativi al Fallimento:

- Art. 28: Requisiti per la nomina a curatore
- Art. 29: Accettazione del curatore
- Art. 37: Revoca del curatore
- Art. 38: Responsabilità del curatore
- Art. 39: Compenso del curatore
- Art. 116: Rendiconto del curatore

Inoltre:

- a norma dell'art. 182, comma 3, L.F., si applicano inoltre, in quanto compatibili, le norme previste per il Fallimento in merito al Comitato dei Creditori (artt. 40 e 41 L.F.);

- a norma dell'art. 182, comma 5, L.F., si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Fallimento in merito alle cessioni e ai trasferimenti posti in essere dopo il deposito della domanda di Concordato (artt. da 105 a 108-ter L.F.);
- a norma dell'art. 182, comma 6, L.F., si applicano, infine, in quanto compatibili, le norme previste per il Fallimento in merito ai rapporti riepilogativi semestrali (art. 33, comma 5, 1°, 2° e 3° periodo, L.F.);

Il Liquidatore Giudiziale non è organo della procedura, bensì il mandatario dei creditori.

Il potere del Liquidatore Giudiziale è quindi quello conferito nell'ambito del suo mandato. Egli ha il compito - secondo quanto stabilito dal decreto di omologazione - di:

- realizzare le attività cedute dal debitore;
- ripartirne il ricavato.

Ciò premesso, i poteri del Liquidatore Giudiziale si estendono al compimento di tutti gli atti necessari per la liquidazione del patrimonio del debitore.

Il Liquidatore Giudiziale ha ampia autonomia, limitabile dal Tribunale tramite imposizione di limiti e vincoli precisati con il decreto di omologazione.

ADEMPIMENTI DEL LIQUIDATORE GIUDIZIALE

Premesso che ogni decreto di omologazione può avere delle peculiarità, quelle che seguono sono – qualora non espressamente contemplate in detto decreto – le consuete modalità attraverso cui il Liquidatore Giudiziale dovrebbe effettuare gli adempimenti successivi alla sua nomina.

Accettazione di carica

Va formulata entro due giorni dalla nomina analogamente a quanto avviene nel fallimento (vedasi art. 29 L.F.).

Attivazione PEC

E' necessario dotarsi di una PEC della procedura, preferibilmente mediante accesso alle credenziali di quella aperta dal Commissario Giudiziale (in caso contrario, i creditori si troverebbero a ricevere missive da parte di 2 diversi indirizzi PEC).

Naturalmente, il debitore deve comunque mantenere il proprio indirizzo PEC (distinta da quella della procedura).

Firma sui conti correnti

Il Liquidatore Giudiziale dovrà contattare gli Istituti di credito al fine di depositare la propria firma sui conti correnti e conseguentemente essere abilitato ad operarvi.

Comitato dei creditori

Il Liquidatore Giudiziale dovrà:

- convocare il Comitato dei creditori (avvisato della nomina a cura del Commissario Giudiziale) affinché provveda alla nomina del Presidente;
- depositare il relativo verbale di riunione del Comitato in cancelleria.

Successivamente il Comitato dei creditori dovrà essere interpellato dal Liquidatore Giudiziale in tutti i casi previsti dalla legge o dal decreto di omologazione.

Registrazione del decreto di omologazione del Concordato Preventivo

E' opportuno che il Liquidatore Giudiziale verifichi l'effettuazione di tale adempimento (da effettuarsi a cura del Legale della procedura).

Svincolo del libretto

Il Liquidatore Giudiziale dovrà svincolare il libretto di deposito facendo confluire la somma sul conto corrente. A tale scopo si specifica che i documenti necessari per effettuare tale adempimento sono:

- 1) copia del decreto di nomina
- 2) copia della visura camerale del debitore
- (qualora richiesta dalla banca) copia dell'istanza di svincolo autorizzata dal Giudice Delegato.

Non è necessaria – ancorché alcune banche impropriamente la richiedano – la copia autentica del decreto di nomina, risultando la stessa già dalla visura camerale.

Verifica su votazione creditori e passivo

Si premette che il Concordato Preventivo non prevede, come noto, una fase di verifica del passivo come invece avviene nel fallimento.

Pertanto, il Commissario Giudiziale, come prevede l'art. 171 LF, procederà alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche. Controllerà quindi se la quantificazione del passivo recepita nel Piano concordatario è corretta e ne darà opportuna informativa ai creditori.

Si rammenta che tale procedura di controllo è effettuata principalmente ai fini dell'ammissione del creditore alle operazioni di voto da parte del Giudice, e che, a norma dell'art 176 LF, il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto.

Dunque, le suddette verifiche – a differenza della verifica del passivo fallimentare – non hanno natura definitiva.

La conseguenza di ciò è che il Liquidatore Giudiziale dovrà necessariamente effettuare un ulteriore controllo antecedentemente al pagamento dei creditori.

Il Liquidatore Giudiziale, pertanto, potrà trovarsi di fronte a situazioni in grado di modificare, sia pure parzialmente, la situazione del passivo come accertata dal Commissario Giudiziale, sia nel *quantum* (come vedremo nel prosieguo) che nella composizione del ceto creditorio (si pensi ad esempio all' eventualità – tutt'altro che infrequente - che un soggetto richieda il riconoscimento del diritto di surroga nei confronti di un creditore).

Il Liquidatore Giudiziale dovrà verificare il verbale dell'adunanza dei creditori al fine di accertare se, nell'ambito delle operazioni di voto, i creditori abbiano implicitamente rinunciato ai privilegio loro spettanti attraverso l'espressione del loro voto.

Un'attenzione speciale va riservata alle procedure di Concordato che non prevedano la falcidia del privilegio IVA ex art. 160, comma 2, L.F. In tal caso, infatti, l'espressione del voto non limitata alla parte chirografaria dello stesso (ma estesa all'intero importo del credito) comporterebbe l'automatica rinuncia al privilegio IVA e la conseguente derubricazione al chirografo del credito per IVA di rivalsa.

Il Liquidatore Giudiziale – una volta svolte queste verifiche, provvederà a comunicare a ciascun creditore l'importo del suo credito chiedendo (se opportuno) documentazione a supporto di eventuali privilegi vantati dal creditore.

Giornale della procedura

Il Liquidatore Giudiziale dovrà predisporre il libro giornale della procedura, vidimato e firmato dal Presidente del Comitato dei Creditori o – in sua assenza – dal Giudice Delegato.

Nomina di collaboratori

Nel caso si rendesse necessaria la nomina di avvocati e coadiutori, il Liquidatore dovrà valutare – anche alla luce di quanto previsto nel decreto di omologazione – la necessità di presentare istanza di autorizzazione agli Organi della procedura, sulla scorta di quanto avviene nel fallimento ex art. 32 L.F.

Rapporti riepilogativi

Il Liquidatore Giudiziale dovrà redigere i rapporti riepilogativi periodici (il primo entro 6 mesi dalla nomina) e procedere ai seguenti adempimenti di informativa:

 trasmissione dello stesso al Comitato dei Creditori (se nominato) per eventuali osservazioni, con allegato l'estratto conto alla data della relazione;

- deposito in cancelleria (con prova dell'avvenuto invio al Comitato dei Creditori, se presente, o con copia delle dichiarazioni di non osservazioni da parte del medesimo);
- una volta ottenuto il visto del Giudice Delegato, invio al Commissario
 Giudiziale affinché provveda all'invio a tutti i creditori (omettendo
 l'allegato estratto conto, in quanto visibile solamente dal Giudice Delegato e
 dal Comitato dei Creditori).
- invio telematico alla Cancelleria tramite il canale telematico *SIECIC*: a tale proposito si segnala che la prassi attualmente utilizzata dalla Cancelleria non prevede (a differenza di quanto accade nel fallimento) l'invio del file "strutturato" bensì l'invio del file generico (semplice scansione);

Si segnala che non è prevista dalla norma la necessità di depositare i rapporti riepilogativi periodici presso il Registro delle Imprese.

Rendiconto

Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, il Liquidatore Giudiziale deve presentare al Giudice Delegato il rendiconto ex art. 116 L.F. così come richiamato dall'art. 182 L.F.

Il rendiconto ha il medesimo contenuto di quello predisposto in sede fallimentare.

È opportuno che non ci si limiti ai soli dati numerici ma si integri il contenuto numerico con una - pur succinta - relazione gestionale riportante quanto segue:

- principali notizie generali relative alla procedura;
- sintesi delle principali attività relative alla liquidazione dell'attivo;
- entità dei debiti riconosciuti (lo "Stato Passivo");

- eventuali riparti parziali eseguiti;
- puntuale rendicontazione dei movimenti di cassa con allegato estratto conto bancario.

Al momento del deposito del rendiconto è necessario allegare il libro giornale della procedura.

Il Liquidatore Giudiziale, dopo il deposito in cancelleria, dovrà inviare (preferibilmente tramite le PEC condivisa con il Commissario Giudiziale, come segnalato nel paragrafo denominato "attivazione PEC") il rendiconto:

- ai creditori ammessi al "passivo"
- a coloro che hanno proposto opposizione
- ai creditori in prededuzione non soddisfatti integralmente
- al debitore

comunicando agli stessi la data dell'udienza per l'approvazione del medesimo e della loro possibilità di proporre, entro 5 giorni dalla data dell'udienza, osservazioni e/o contestazioni al documento secondo le modalità previste dall'art. 93 L.F.

Successivamente all'approvazione del rendiconto e liquidato il compenso, il Liquidatore Giudiziale provvederà alla ripartizione finale dell'attivo ex art. 117 L.F.

Decreto finale di esecuzione

A norma dell'art 136 LF - richiamato dall'art 185 LF - una volta che il Liquidatore Giudiziale avrà ultimato gli adempimenti previsti dalla procedura di liquidazione (rendiconto della gestione, liquidazione del compenso, e riparto finale) verrà emesso un decreto del Giudice che darà atto della completa esecuzione del Concordato.

Cosa non bisogna fare

Si rammenta che non vi è necessità di:

- iscrivere la propria nomina a Liquidatore Giudiziale nel Registro delle Imprese (adempimento a cura della Cancelleria);
- iscrivere il decreto di omologa con la propria nomina a Liquidatore Giudiziale sui beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri (adempimento a cura del Commissario Giudiziale).

Consultazione con Commissario

Si rammenta che è opportuno per il Liquidatore Giudiziale tenersi in costante contatto con il Commissario Giudiziale (che ovviamente conserva le sue piene funzioni di controllo) informandolo dell'andamento della procedura e ottenendone il parere favorevole per gli atti per i quali è prevista l'autorizzazione da parte degli organi della procedura.

PROBLEMI OPERATIVI DEL LIQUIDATORE GIUDIZIALE

<u>Ambiti di competenza del Liquidatore Giudiziale e del Legale</u> <u>Rappresentante</u>

Si ritiene opportuno premettere che la legittimazione attiva e passiva del Liquidatore Giudiziale costituisce attualmente una delle aree di maggior incertezza e dibattito giurisprudenziale, con orientamenti spesso contrapposti.

Si ritiene che – in merito ai rispettivi ambiti di competenza - i criteri generali cui attenersi siano i seguenti:

- il pagamento dei debiti prededucibili è di competenza del Liquidatore
 Giudiziale, salvo limiti posti dal decreto di omologa;
- il pagamento dei debiti concorsuali è di competenza del Liquidatore Giudiziale,
 previa acquisizione delle autorizzazioni del Comitato dei Creditori e del Giudice
 Delegato;
- ogni atto che comporta realizzazione di attivo dovrebbe essere preferibilmente sottoscritto sia dal Liquidatore Giudiziale che dal legale Rappresentante;
- ogni atto che comporta l'attivazione di azioni legali di qualunque tipo dovrebbe essere preferibilmente sottoscritto sia dal Liquidatore Giudiziale che dal legale Rappresentante;
- l'effettuazione dei pagamenti di debiti prededucibili resta di esclusiva competenza del Liquidatore Giudiziale, essendo questi firmatario dei contratti di conto corrente bancari ed avendo dunque facoltà di operare sugli stessi;
- gli adempimenti amministrativi civilistici e fiscali (*in primis* quelli che riguardano il bilancio d'esercizio e le dichiarazioni fiscali) <u>competono al Legale</u>

 Rappresentante. E' opportuno che il Liquidatore Giudiziale vigili

sull'osservanza delle scadenze e trattenga copia dei documenti predisposti e inviati telematicamente.

Gestione documentale

La responsabilità e la custodia della documentazione sociale relativa ad annualità pregresse compete al Legale Rappresentante.

Verifica coperture assicurative

E' opportuno che il Liquidatore Giudiziale verifichi l'esistenza di situazioni di rischio correlate a componenti dell'attivo (ad es. cantieri, immobili non custoditi, ecc.) nonché delle polizze a copertura dei medesimi, accertandone la congruità ed il puntuale pagamento dei premi.

Attività di vendita

Il Liquidatore Giudiziale dovrà effettuare le attività di vendita in conformità al piano concordatario e comunque mediante procedure competitive (artt. 105-107 L.F.).

Si rammenta che le vendite dei beni costituenti l'attivo concordatario – nei limiti sanciti dall' articolo 182 comma 4 LF - devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.

E' prevista inoltre una nota informativa al Giudice Delegato ex art. 107, comma 5, L.F.

Al riguardo si rammenta che, nella prassi, i decreto di omologa possono anche prevedere ulteriori autorizzazioni.

Nel caso di cessione di beni immobili o mobili registrati, il Liquidatore Giudiziale dovrà depositare al Giudice Delegato istanza di cancellazione dei gravami ex art. 108 L.F.

Un caso particolare è rappresentato dalla cessione di ramo d'azienda preceduta da affitto-ponte. In tal caso:

- qualora vi sia personale dipendente transitato in capo all'affittuario, si rammenta che il Liquidatore Giudiziale dovrà condizionare la vendita all'ottenimento, da parte dei dipendenti, a norma di legge, di una piena e completa liberazione della procedura concordataria dalle responsabilità in via sussidiaria ex art. 2112 C.C. Si segnala, comunque, che nella grande maggioranza dei casi, l'acquisto dell'azienda avviene anche tramite accollo del debito verso i dipendenti da parte dell'acquirente. In tal caso tale accollo dev'essere totalmente liberatorio e ciò dev'essere chiaramente specificato;
- inoltre, la proposta concordataria potrebbe prevedere che i canoni di locazione versati dall'affittuario d'azienda vengano scomputati dal prezzo di cessione. In tal caso, quando il Liquidatore Giudiziale avvierà la procedura competitiva per la vendita del ramo d'azienda, sarà necessario che il prezzo pubblicizzato nel bando sia al netto dei canoni di locazione versati. (Esempio: prezzo di cessione: 500.000 € canoni di locazione già versati dall'afittuario: 150.000 € corrispettivo da pubblicare nel bando di vendita per la vendita dell'azienda: 350.000 €). Qualora, infatti, il prezzo pubblicato nel bando di vendita fosse 500.000 € (cioè il prezzo "pieno" originario") si verificherebbe una disparità di condizioni e trattamento tra l'affittuario e gli eventuali terzi concorrenti interessati ad acquisire il ramo d'azienda.

Transazioni o atti straordinari

Per transazioni e ogni atto di straordinaria amministrazione, la norma non prevede alcuna autorizzazione specifica. Si segnala che, nella prassi, i decreti del Tribunale di Brescia prevedono per tali operazioni alcune particolari autorizzazioni, e che – qualora si tratti di concordato in continuità – sono previste maggiori procedure di controllo.

Incassi di pertinenza della procedura

Sebbene l'art. 34 L.F. non sia esplicitamente richiamato dalla normativa sul Concordato Preventivo, si ritiene, per analogia, che le somme riscosse debbano essere depositate entro 10 giorni sul conto corrente intestato alla liquidazione concordataria.

Riscossione di crediti

Il Liquidatore Giudiziale deve provvedere alla riscossione di tutti i crediti vantati dal debitore in Concordato, a prescindere dalle stime sulla loro esigibilità effettuate dal debitore in sede di redazione del Piano concordatario e dal Commissario Giudiziale nella predisposizione della relazione ex art. 172 L.F.

Attivazione azioni giudiziali

Il Liquidatore Giudiziale ha la facoltà, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, di promuovere eventuali azioni giudiziali non esplicitamente previste nel piano, valutandone le implicazioni ai fini della durata della procedura di Concordato.

Accertamento giudiziale della natura dei crediti

Si ribadisce che nel Concordato non esiste una vera e propria verifica del passivo ma solamente una procedura di controllo a seguito della quale viene disposta l'eventuale l'ammissione al voto.

Il passivo così formato dovrà tenere conto dell'originario elenco dei creditori depositato dall'impresa e dalle successive integrazioni operate dal Commissario Giudiziale e dal Giudice Delegato, ma le questioni circa l'importo dei crediti e le cause di prelazione dovranno essere risolte tramite un giudizio ordinario di cognizione.

Costituzione in giudizio

E' possibile che il Liquidatore Giudiziale si trovi ad essere parte passiva (costituendosi in giudizio insieme al debitore – nel cd. "litisconsorzio") nelle eventuali cause giudiziali che qualche creditore potrebbe intentare alla procedura al fine di vedersi riconosciuto un certo credito o un certo privilegio. In tal caso è bene appurare caso per caso – e con l'ausilio del legale incaricato – per quali atti è prudenzialmente opportuna la costituzione congiunta del Liquidatore Giudiziale e del Legale Rappresentante.

Risarcimenti

Può inoltre verificarsi l'eventualità che il Liquidatore Giudiziale assista ad un aggravio del passivo (potenziale) qualora si ricevano ingenti richieste di risarcimento per fatti non noti al momento del deposito della domanda di Concordato (ad esempio, azioni di risarcimento per malattie da lavoro e danni di salute subiti da ex dipendenti, manifestatisi successivamente, e riconducibili presuntivamente al debitore). In tali casi è sempre opportuno svolgere attente verifiche in merito ad eventuali coperture assicurative aziendali derivanti da polizze sottoscritte e regolarmente pagate dal debitore in periodi pregressi. Tale verifica va caratterizzata dall'esame dei contratti di assicurazione e delle relative clausole/condizioni contrattuali, che possono ovviamente variare caso per caso.

Spese di procedura

Il Liquidatore Giudiziale potrà assistere ad un aumento o, meno frequentemente, a una riduzione delle spese di procedura in funzione di modifiche normative sopraggiunte: ad esempio il passaggio da I.C.I. ad I.M.U., maturazione di TASI, o il riconoscimento del privilegio per le sanzioni fiscali. Inoltre, potrebbero maturare oneri fiscali in capo alla procedura (essenzialmente imposte di registro) relative a decreti ingiuntivi o sentenze.

Note di credito

Gli adempimenti riguardante la gestione delle note di credito riguardano il Legale Rappresentante, in quanto l'amministrazione contabile non rientra tra i compiti del Liquidatore Giudiziale. Si precisa comunque che, qualora si ricevano note di credito da parte di creditori relative alla parte di credito non soddisfatta, vi è l'obbligo di conservazione ma non vi è l'obbligo di tenerne conto ai fini della liquidazione dell'imposta. Tali note di credito infatti non generano un debito IVA (come affermato nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 161/E del 17.10.2001) e tale caratteristica – pacifica nei concordati di tipo liquidatorio – sussiste anche per i concordati in continuità.

Anticipi a dipendenti

Qualora si ricevano richieste di pagamento di anticipi da parte dei dipendenti prima di aver pagato i debiti prededucibili, al Liquidatore Giudiziale compete un'attenta verifica "di capienza", cioè finalizzata a verificare che l'eventuale accoglimento di tali richieste (e il conseguente pagamento delle spettanze) non pregiudichi i riparti a favore dei

creditori che vantano prededuzione o gradi di privilegio anteriori a quello dei dipendenti.

Inoltre il Liquidatore Giudiziale, se richiesto dai dipendenti, dovrà attivare la procedura di anticipo del TFR e delle ultime 3 mensilità da parte del Fondo di Garanzia (tramite la compilazione dei modelli SR52, o SR131 qualora vi sia una società finanziaria cessionaria del 5° dello stipendio).

Costi per sopravvenute ordinanze giudiziarie

Può capitare che sopraggiungano ordinanze giudiziarie di intervento urgente (ad esempio operazioni di bonifica), con possibili responsabilità in capo al Liquidatore Giudiziale e al Legale Rappresentante in caso di inerzia. L'effettuazione di tali operazioni potrebbe comportare il sostenimento di costi tali da fare diminuire il grado di soddisfacimento del ceto chirografario.

Pagamento di debiti fiscali generatisi in corso di procedura

E' bene che il Liquidatore Giudiziale monitori il puntuale pagamento delle imposte che si generano in corso di procedura, prestando attenzione ai pagamenti tramite compensazione di crediti erariali: infatti l'utilizzo in compensazione di crediti erariali anteriori al deposito della domanda di Concordato (che non siano quindi sorti in corso di procedura) è precluso in pendenza di cartelle esattoriali di ammontare superiore ad € 1.500,00 (art. 31, comma 1, D.L. 78/2000).

Riparti

Il Liquidatore Giudiziale, qualora disponga di risorse liquide sufficientemente capienti, ha l'onere di provvedere senza indugio ad effettuare:

- il pagamento dei crediti prededucibili;
- eventuali riparti parziali a favore dei creditori privilegiati secondo l'ordine di prelazione;
- eventuali riparti parziali al chirografo, qualora il privilegio sia stato integralmente pagato.

Non è opportuno ritardare l'effettuazione del pagamento della prededuzione e dei riparti senza che sussistano validi motivi, anche solo per evitare la maturazione di ulteriori interessi sui debiti privilegiati o prededucibili.

Emersione di nuovi debiti erariali

Può inoltre accadere che, nel corso della liquidazione, il Liquidatore Giudiziale si trovi di fronte all'emersione di passività fiscali (ICI/IMU, TASI, TARSU, Imposta pubblicità, ecc....), nonché di debiti contributivi non noti (tipicamente: INAIL, Enasarco, ecc....).

A tale proposito si precisa che – analogamente a quanto avviene nel fallimento – gli interessi sulle passività fiscali vanno riconosciuti:

- al privilegio, al tasso convenzionale, per l'anno in cui è stata dichiarata la procedura di Concordato preventivo e per quello precedente (art. 2749, comma 1, C.C.);
- al chirografo per i periodi precedenti;
- al privilegio, al tasso legale pro tempore vigente, per i periodi successivi (art. 2749, comma 2, C.C.).

Inoltre, qualora il debitore abbia optato (al fine di evitare incrementi di debito erariale) per una rateizzazione fiscale, e tale rateizzazione sia in corso al momento della nomina del Commissario Giudiziale o del Liquidatore Giudiziale, sarà necessario valutare se la stessa sia sostenibile per la procedura e non vada dunque a ledere privilegi di grado anteriore, che, in ipotesi di successivo fallimento, possano rischiare di non trovare integrale soddisfacimento. In tal caso il Liquidatore Giudiziale dovrebbe valutarne l'interruzione (previa opportuna autorizzazione del parte del Comitato dei Creditori e del Giudice Delegato).

<u>Creditori ritardatari</u>

Il Liquidatore Giudiziale potrà trovarsi nella situazione di dover modificare lo stato passivo del Commissario Giudiziale qualora i creditori (in particolare: artigiani) NON abbiano dato riscontro alla richiesta di documentazione del Commissario Giudiziale, e la diano invece tardivamente, a Concordato omologato.

Idem dicasi nel caso in cui la procedura risulti soccombente in eventuali cause giudiziali passive (pendenti al momento dell'instaurazione della procedura) con ex dipendenti.

Un analogo caso potrebbe verificarsi nell'eventualità che si ricevano richieste di pagamento da creditori non informati del Concordato (esempio tipico: professionisti per note pro-forma non registrate contabilmente).

Stime generiche da affinare

Il Liquidatore Giudiziale nel corso della liquidazione dovrà via via affinare attraverso accertamenti sempre più approfonditi le passività potenziali non ancora certe, sino ad arrivare alla loro effettiva monetizzazione (un caso pratico e abbastanza frequente è

costituito dalle passività potenziali stanziate in merito al rischio di escussione di fidejussioni che il debitore abbia prestato nell'interesse di terzi soggetti).

Accertamenti e cartelle

Il Liquidatore Giudiziale potrà inoltre ricevere accertamenti fiscali o cartelle esattoriali relative a passività fiscali non stimate nel piano concordatario. Casi possibili possono essere quelli:

- (nel caso di gruppi societari) di cartelle esattoriali emesse per responsabilità solidale con altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo – ad esempio per consolidato fiscale o IVA di Gruppo;
- di accertamenti fiscali ricevuti in merito ad operazioni di cessione di compendi aziendali o di loro componenti.

Gestione delle passività fiscali

Il Liquidatore Giudiziale dovrà gestire al meglio le passività fiscali avvalendosi di normative di favore (soprattutto inerenti le sanzioni INPS, le sanzioni fiscali in caso di possibile ricorso a ravvedimento, o il pagamento di avvisi bonari), facendo attenzione che ciò non alteri l'ordine dei privilegi.

Incassi di crediti anticipati dalle banche successivamente al deposito del ricorso per l'ammissione al Concordato Preventivo

Non è infrequente che il Liquidatore Giudiziale si trovi a dover contestare agli Istituti di credito l'indebito incasso di effetti dopo l'apertura della procedura di Concordato. Premesso che, in linea generale, affinché l'Istituto di credito possa invocare la titolarità del credito, è necessario che produca non solamente la distinta firmata dal cliente, ma

anche la prova dell'avvenuta notifica al debitore ceduto, o l'eventuale accettazione del cliente delle condizioni con atto avente data certa anteriore alla procedura (a norma degli art 2914 CC e 45 LF) è assodato che ogni singola situazione può presentare peculiarità, ragion per cui se ne consiglia uno specifico e autonomo approfondimento. Di seguito si espongono le tre situazioni che, nella prassi più frequente, sono state riscontrate:

Caso 1

Il Liquidatore Giudiziale contesta agli Istituti di Credito, dopo il deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato, la compensazione di un debito della società maturato ante deposito della domanda di concordato e di un credito della società derivante dal pagamento di effetti da parte di terzi (per es. ri.ba e s.b.f.) dopo il deposito della domanda di concordato, come pattuito in apposita clausola inserita in un contratto con data certa e non sciolto e/o sospeso al momento della compensazione;

Caso 2

Il Liquidatore Giudiziale contesta agli Istituti di Credito, dopo il deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato, la cessione del credito *pro solvendo* (per es. ri.ba) della società nei confronti di terzi a favore dell'Istituto, come pattuito in apposita clausola inserita in un contratto con data certa e non sciolto e/o sospeso al momento della cessione.

Caso 3

Il Liquidatore Giudiziale contesta agli Istituti di Credito, dopo il deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato, l'incasso da parte dell'Istituto di effetti cambiari ceduti dalla società ante deposito della domanda di concordato.

Informativa ai creditori

È opportuno che il Liquidatore Giudiziale, in sede di relazione periodica, fornisca un'adeguata informativa circa le prospettive di riparto a favore del ceto chirografario. Non è infatti infrequente assistere a casi in cui la percentuale prospettica sia nettamente inferiore a quella inizialmente prevista, o casi peggiori in cui non si ravvisi più alcuna prospettiva di riparto a favore del ceto chirografario. Un'informativa adeguata è dunque necessaria affinché i creditori possano valutare in maniera pienamente consapevole di attivarsi ex art. 186 L.F. chiedendo l'eventuale risoluzione del Concordato per inadempimento. A tale proposito si rammenta che, a norma dell'art 186 LF, la risoluzione può essere chiesta entro un anno dalla scadenza dell'ultimo adempimento. La norma pone problemi di ordine pratico, considerata l'inutilità (per il creditore) di un ricorso presentato successivamente all'effettuazione del riparto finale. Nella prassi, è prudenzialmente opportuno effettuare l'informativa ai creditori circa le definitive prospettive di riparto, una volta completata la liquidazione dell'attivo, e prima di procedere al riparto finale.